



REGIONE CALABRIA

COMUNE di VIBO VALENTIA

Settore n. 1 – Ufficio Servizi Sociali

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2012.**

IL DIRIGENTE SETTORE N. 1

In esecuzione della legge 09.12.1998, n. 431 art. 11, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, della deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2005 e della nota n. 686/2010 con la quale la Regione Calabria fa presente che i comuni devono avviare le procedure concorsuali per l'assegnazione dei contributi entro ed non oltre il 31 dicembre di ogni anno

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dalla data di pubblicazione del presente bando per 60 giorni consecutivi.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

1. residenza nel Comune di Vibo Valentia;
2. titolarità di un regolare contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata, adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla propria residenza anagrafica**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
3. non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare o comunque capace di produrre reddito;
Non sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni:
 - a) titolarità di un diritto reale di nuda proprietà;
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese, non siano superiori al 50%;
 - d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure oggetto di provvedimento sindacale che attesti la inagibilità dell'alloggio;
4. non titolarità di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo;
5. non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
6. non essere assegnatario di un alloggio comunale;
7. avere valore ISE il cui importo calcolato ai sensi del D.Lgs n°109/1998 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non sia superiore ad **Euro 17.000,00**;
8. **sono ammessi a concorrere al presente bando gli stranieri, se:**
 - a. titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (Artt. 5, 9 e 40 del D. L.gs 289/98 così come modificati dalla L. 189/2002 e s.m.i.);

- b. residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque nella Regione Calabria (Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 11 comma 13);

CALCOLO DEL CONTRIBUTO E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, in riferimento al numero di mensilità pagate e documentate, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i., articolato su due fasce di reddito, come di seguito indicato:

- **FASCIA A:** comprende i nuclei familiari dalla cui certificazione risulta:- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (12.177,10) rispetto al quale l'Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14% per un importo massimo di €3.100,00 annui;
- **FASCIA B:**comprende i nuclei familiari dalla cui certificazione risulta:-Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l'importo di € 17.000,00 rispetto al quale l'Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%. -Valore ISEE non superiore a € 15.000,00, per importo massimo di €2.325,00 annui.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo reddito dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) non sono tra loro cumulabili.

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la situazione economica risultante da attestazione ISE/ISEE- sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica-, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, sottoscritta entro i termini di validità del bando, **avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare relativa all'anno 2011** (Modello CUD anno 2012). Pertanto non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Si precisa che i richiedenti sono tenuti a certificare nell'attestazione ISE tutti i redditi IRPEF e IRAP **percepiti dai componenti del nucleo familiare nell'anno di riferimento**. Qualora, nella fase di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, venisse accertato un importo diverso da quello dichiarato, tale da modificare l'entità del contributo calcolato il richiedente decadrà dal beneficio.

L'ammissione della domanda dei soggetti che dichiarano un ISE pari a "zero", ovvero un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione pagato, è subordinata alla presenza di circostanziata autocertificazione circa le fonti di sostentamento.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo saranno quelle relative all'attribuzione della residenza anagrafica.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto, in tal caso, i dati anagrafici del coniuge dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta omologazione della sentenza di separazione.

In caso di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo l'assegnazione del contributo.

Il soggetto richiedente che abbia trasferito il proprio domicilio in un altro alloggio, nello stesso Comune, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio dei Servizi Sociali.

In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nel contratto locativo, il calcolo del contributo spettante sarà quantificato in relazione all'importo stipulato nel contratto.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere sospeso.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto locativo ai sensi dell'art. 6 legge n°392/1978. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Comune**, distribuiti presso l'Ufficio di Servizio Sociale nella sede del Palazzo Municipale e presso le Delegazioni.

L'istanza, unitamente ai documenti, può essere spedita a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo del Comune, pena l'esclusione (farà fede il timbro postale), oppure consegnata direttamente all'Ufficio protocollo generale dell'Ente, sito nell'edificio comunale al piano terra di Piazza Martiri d'Ungheria.

L'Ufficio protocollo generale, è aperto al pubblico tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il Martedì e il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Alla domanda di partecipazione (**Modello di Domanda predisposto dall'Amministrazione Comunale, debitamente compilato e sottoscritto contenente la dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dal presente bando**) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia fronte/retro, in corso di validità, di un documento di riconoscimento del soggetto richiedente;
- 2) dichiarazione sostitutiva unica – DSU- rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale dell'anno 2011 del nucleo familiare;
- 3) copia del contratto di locazione
- 4) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta annuale di registro (Mod. F 23 anno 2012)
- 5) copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2012 o di idonea dichiarazione a firma del proprietario;
- 6) **I richiedenti stranieri oltre alla documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5 devono allegare:**
 - a. **copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno**
 - b. **copia certificato storico di residenza attestante la residenza anagrafica nel territorio nazionale da almeno dieci anni o cinque nella Regione Calabria**

INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Le domande, ai fini della partecipazione al concorso, è inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancanza dei requisiti previsti dal presente bando di concorso;
- b) inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- c) mancanza della sottoscrizione della domanda;
- d) mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento;
- e) attestazione ISE/ISEE avente ad oggetto una situazione reddituale riferita ad un anno diverso da quello richiesto.

- f) modello della domanda non conforme a quello opportunamente messo in distribuzione dall'Ufficio.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Ufficio Servizi Sociali prima dell'erogazione del contributo, attiverà le procedure più idonee per garantire l'attuazione degli adempimenti stabiliti al punto 8 del regolamento regionale allegato alla delibera di G.R. 206 del 27.03.2006, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di controlli e sanzioni con D.P.R. n.445/2000 e D. Lgs. n.109/1998 e successive modificazioni come da D. Lgs. n.196/2003. Per l'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, il Comune si avvarrà oltre che delle proprie strutture, anche degli archivi dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio o altri Enti istituzionalmente competenti in materia, e del personale della Guardia di Finanza o altra FF.OO.

IN CASO DI ACCERTAMENTO DI FALSE DICHIARAZIONI SARÀ DISPOSTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO.

RISORSE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Le risorse, non ancora quantificate, per la concessione dei contributi sono quelle assegnate al Comune dalla Giunta Regionale, incrementate da ulteriori € 10.000,00 derivanti da fondi del bilancio comunale.

Per come stabilito dalla Regione Calabria, in caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo, le risorse disponibili saranno ripartite fra gli Enti richiedenti proporzionalmente al fabbisogno richiesto per l'anno in corso, in tal caso la Giunta Regionale provvederà ad emanare apposito atto per stabilire le modalità di riparto fra i singoli richiedenti ammessi. Pertanto i comuni erogheranno percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante.

Si fa presente che se la Regione non trasferirà i fondi, i benefici non potranno essere erogati.

ELENCO BENEFICIARI

L'elenco degli ammessi e degli esclusi al beneficio sarà pubblicato per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio e potrà essere visionato anche presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Entro la stessa data, da considerarsi termine perentorio, i concorrenti potranno presentare osservazioni o richiesta di variazione dei dati eventualmente risultati errati, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda; le stesse saranno esaminate dall'Ufficio. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione dell'elenco definitivo. Qualora, entro i termini, non sia stata inoltrata alcuna opposizione, l'elenco sarà pubblicato in forma definitiva.

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche, rispetto ai criteri stabiliti, che la Giunta Regionale decidesse di adottare in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa introdotta con delibera Giunta Regionale n° 206 del 27.03.2006.

L'Ufficio preposto, fornisce, per tutto il periodo di pubblicazione del bando, un servizio di assistenza per la compilazione della domanda di contributo, a cui gli interessati potranno accedere, se in possesso di tutti i dati e documenti necessari.

Il servizio è attivo, presso la sede del Palazzo Municipale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla sig.ra Sarlo Anna Maria tel. 0963 599511

Vibo Valentia, lì 31.12.2012

**LA DIRIGENTE
Dr.ssa Adriana Teti**